

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda - Presidente -  
Dott. DI MARZIO Mauro - Consigliere -  
Dott. ABETE Luigi - Consigliere -  
Dott. PERRINO Angelina Maria - Consigliere -  
Dott. VELLA Paola - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. xxx/2016 R.G. proposto da:

**SOCIETA' Srl**, IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in omissis, presso lo studio dell'avvocato omissis, (omissis), rappresentato e difeso dall'avvocato omissis;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO A.A.;

- intimato -

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BARI n. xxxx/2015 depositata il 17/12/2015; udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 10/10/2023 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

che:

1. - Con sentenza del 04/07/2005 il Tribunale di Bari dichiarò il fallimento di A.A., quale titolare dell'impresa individuale "C.C. Vacanze" (di seguito BV), esercente il commercio di autoveicoli, caravan e accessori da campeggio (di seguito Fallimento A.A.).

1.1. - Le operazioni di inventario fallimentare ebbero inizio nel piazzale sito in (Omissis), sede operativa della BV, solo in data 23/01/2006 - alla presenza di B.B., cognato della fallita e titolare dell'impresa individuale "OMISSIS C.C. Vacanza" (di seguito BBV), quale nuovo conduttore della predetta area (prima del fallimento già condotta in locazione da BV), giusta contratto di locazione stipulato il (Omissis) - e terminarono in data (Omissis), alla presenza del predetto cognato e del marito della fallita, D.D., i quali, qualificandosi come "collaboratori" della società **SOCIETA'Srl** (di seguito **SOCIETA'**), società esercente attività di vendita, rivendita e locazione di autocamper, fecero in quella sede presente che: i) la signora A.A. era estranea a BBV, mentre in BV era stata "prestanome" del marito, in quanto agente di commercio protestato; ii) i fratelli B.B. e D.D. avevano proseguito l'attività di BV, utilizzandone le attrezzature e vendendo mezzi usati per conto di privati, tra i quali la stessa **SOCIETA'**, a fronte di una provvigione; iii) il conduttore BBV aveva concesso in sublocazione parte del predetto piazzale, per un canone mensile di Euro 500,00, a **SOCIETA'**, che lo utilizzava a fini espositivi.

1.2. - Il curatore del Fallimento A.A. inventariò fra i beni rinvenuti nel piazzale anche tre autocaravan privi di immatricolazione, che affidò in custodia a D.D., il quale li consegnò poi a **SOCIETA'**, che li

aveva acquistati a (Omissis) (dopo la dichiarazione di fallimento di BV) e li aveva collocati nel suddetto piazzale, a fini espositivi, nel (Omissis).

1.3. - La domanda di rivendica dei tre autocaravan proposta da **SOCIETA'** ai sensi della L. Fall., art. 103, venne rigettata dal giudice delegato, sul rilievo che, in difetto di trascrizione al PRA, si trattava di beni mobili non registrati, con conseguente presunzione della proprietà in capo alla ditta fallita che ne aveva il possesso, ex art. 1153 c.c., mentre la scrittura privata datata (Omissis), contenente l'accordo di collaborazione tra i C.C. e la **SOCIETA'**, era inopponibile perchè priva di data certa.

1.4. - **SOCIETA'** propose opposizione L. Fall., ex art. 98 ("vecchio rito"), cui il Fallimento A.A. resistette proponendo a sua volta domanda riconvenzionale di restituzione dei tre autocaravan, o di corresponsione del loro controvalore, essendo stati frattanto alienati a terzi dalla stessa **SOCIETA'**.

1.5. - Frattanto, con sentenza del 16/04/2007 il Tribunale di Bari dichiarò il fallimento della società di fatto tra A.A., D.D. e B.B. (di seguito Fallimento (Omissis)), in estensione al fallimento individuale dichiarato il 04/07/2005.

1.6. - Nel 2010 il Tribunale di Bari respinse l'opposizione di **SOCIETA'** e accolse la domanda riconvenzionale del Fallimento A.A., ritenendo che la prima non avesse assolto l'onere di dimostrare la proprietà dei beni, stanti l'inapplicabilità dell'art. 2710 c.c., l'inopponibilità dell'accordo del (Omissis) e l'inammissibilità della prova testimoniale ex art. 621 c.p.c., a fronte della natura strettamente documentale delle circostanze articolate.

1.7. - Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Bari ha rigettato l'appello di **SOCIETA'** ed ha confermato la decisione di primo grado, sulla base, però, di una differente motivazione.

1.8. - In particolare, il giudice a quo ha ritenuto: i) che l'acquisto dei tre autocaravan da parte di **SOCIETA'** in epoca successiva ((Omissis)) al fallimento della A.A. ((Omissis)) è stato documentalmente provato; ii) che tuttavia al tempo dell'acquisizione di quei beni all'attivo fallimentare ((Omissis)), "la sede di (Omissis) poteva ricondursi soltanto alla s.d.f. tra A.A., D.D. e B.B., dichiarata fallita solo il (Omissis)"; iii) che nonostante le esigenze di garanzia dei terzi e certezza dei rapporti giuridici sottese all'effetto "ex nunc" della dichiarazione del fallimento in estensione, sarebbe "indubbia l'unicità della procedura (...) tanto più se si considera che A.A., imprenditrice individuale, era anche socia della s.d.f. con marito e cognato, qualità che invero assorbiva la prima, e che in tale veste era comunque contitolare dei beni acquisiti alla massa della s.d.f."; iv) che occorre allora "stabilire se i documenti di acquisto possano far ritenere l'appellante proprietaria effettiva dei veicoli per cui è causa, o invece semplice soggetto interposto rispetto alla s.d.f.", tesi quest'ultima "ritenuta preferibile, anche alla luce del principio di preponderanza ("più probabile che no") che caratterizza il regime della prova nel processo civile";

1.9. - La prova dell'interposizione fittizia di **SOCIETA'** nell'acquisto dei tre autocaravan, da ricondurre sostanzialmente alla società di fatto, risiederebbe in queste circostanze: i) l'accordo del (Omissis) (intervenuto fra B.B. e **SOCIETA'** per l'uso del piazzale e di una stanza ad uso ufficio in (Omissis), a far data dal (Omissis), dietro rimborso forfettario di Euro 800,00 mensili), oltre ad essere privo di data certa rispetto al Fallimento, sarebbe stato anche redatto successivamente (ma pur sempre prima del Fallimento (Omissis)) al solo scopo di giustificare la presenza dei beni sul piazzale, ed avrebbe un contenuto simulato, come si evincerebbe dalle dichiarazioni rese al curatore del Fallimento (Omissis) da B.B. ("per alcuni contratti, pur stipulati da BBV, la **SOCIETA'** risultava essere il venditore") e da D.D. (per cui **SOCIETA'** metteva a disposizione di BBV le proprie convenzioni con finanziatori e lo favoriva nella fornitura di mezzi da rivendere), oltre che dalla inattività della **SOCIETA'**.

2. - **SOCIETA'** impugna detta decisione con cinque motivi di ricorso per cassazione. Il Fallimento intimato non svolse difese.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

che:

2.1. - Il **PRIMO MOTIVO** denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2727-2729 c.c., degli artt. 115, 116, 244, 246, 251 c.p.c., e dell'art. 111 Cost., nonché la nullità per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili contenute nella sentenza impugnata, avuto riguardo alla premessa iniziale per cui **SOCIETA'** avrebbe pienamente provato per via documentale di aver acquistato e pagato i beni rivendicati.

2.2. - Il **SECONDO MEZZO** lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c., richiamati dall'art. 2056 c.c., nonché dell'art. 2697 c.c., per avere la corte territoriale determinato un arricchimento indebito della procedura fallimentare, avendo **SOCIETA'** pacificamente provveduto all'acquisto dei tre automezzi "pagandoli in maniera tracciabile", mentre era rimasta una mera illazione che detto pagamento fosse stato "con ogni probabilità effettuato con denaro fornito dai C.C."

2.3. - Il **TERZO MOTIVO** deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2704 c.c., poiché l'apprensione dell'accordo del (Omissis) da parte del curatore, durante le operazioni di inventario del (Omissis), consentirebbe (in uno all'esecuzione dell'accordo e all'emissione delle relative fatture) di attribuire allo stesso data certa anteriore al Fallimento (Omissis).

2.4. - Il **QUARTO MEZZO** lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 621 c.p.c., in rapporto agli artt. 2727-2729 c.c., per non avere la corte territoriale dato ingresso alla prova testimoniale richiesta, pur avendo riconosciuto l'idoneità dei documenti prodotti a dimostrare "in via non presuntiva né testimoniale" l'acquisto dei tre autocaravan da parte di **SOCIETA'**.

2.5. - Il **QUINTO MOTIVO** denuncia la nullità della sentenza per violazione del litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., alla luce della L. Fall., artt. 147 e 148, con riguardo alla sopravvenuta declaratoria di fallimento in estensione della s.d.f. tra A.A., D.D. e B.B., nonché la violazione degli artt. 2727-2729 c.c. - per illegittima applicazione retroattiva degli effetti sostanziali e processuali del sopravvenuto fallimento di detta società di fatto - e dell'art. 81 c.p.c., non potendo il Fallimento A.A. azionare in nome proprio un diritto altrui, cioè quello facente capo asseritamente al Fallimento della società di fatto.

3. - Il **QUINTO MOTIVO**, da esaminare con priorità logico-giuridica, è fondato, con assorbimento dei restanti.

3.1. - I vizi lamentati in modo assorbente con l'ultimo mezzo originano infatti da una impropria valorizzazione degli effetti del successivo e distinto Fallimento della società di fatto tra A.A., D.D. e B.B., dichiarato in estensione circa due anni dopo l'originario Fallimento individuale di A.A., mentre era in corso il giudizio per cui è causa, di cui il secondo Fallimento non è mai stato parte.

3.2. - Ed invero, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo, non vi è affatto identità tra il Fallimento dell'impresa individuale di A.A. (parte del presente giudizio) e il Fallimento della suddetta società di fatto (ad esso rimasto estraneo).

Vale al riguardo il consolidato principio (espresso per lo più in materia di revocatoria fallimentare) per cui, in tema di procedure concorsuali, qualora, dopo la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore individuale, si accerti l'esistenza di una società di fatto tra lo stesso imprenditore ed altro o altri soci (ovvero, dopo la dichiarazione di fallimento di una società con soci a responsabilità illimitata, si accerti l'esistenza di altro socio occulto, illimitatamente responsabile), la successiva dichiarazione di fallimento "in estensione" ha natura costitutiva ed effetto soltanto ex nunc, in virtù del carattere autonomo che (pur in seno al simultaneus processus) va ad essa riconosciuta (Cass. Sez. U, 8257/2002; conf. Cass. 19896/2005, 13421/2008, 26944/2016).

A partire dall'arresto nomofilattico del 2002 è stata dunque disattesa la tesi dell'unitarietà sostanziale tra la procedura concorsuale dell'imprenditore individuale e quella della società di fatto, tanto più che la L.

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

Fall., art. 147, richiede inequivocabilmente una distinta ed autonoma dichiarazione di fallimento della società (e ciò anche dopo le modifiche apportate dalle riforme del 2006 e 2007 - peraltro non applicabili *ratione temporis* - che hanno enucleato nel comma 5 l'ipotesi originariamente ritenuta compresa nella L. Fall., art. 147, comma 2, che formalmente contemplava solo la dichiarazione di fallimento dell'ulteriore socio illimitatamente responsabile, in estensione al fallimento della società); è difatti da questa seconda dichiarazione che originano tutti gli effetti nei confronti del fallito, del creditore e dei terzi, fatta salva la conservazione degli effetti già prodottisi con la prima dichiarazione di fallimento dell'imprenditore individuale, il cui titolo muta, ma solo *ex nunc*, in fallimento di socio della accertata società di fatto.

3.3. - Muovendo da queste premesse giuridiche non possono allora ritenersi corrette le conclusioni cui perviene la corte territoriale (peraltro sulla base di un percorso motivazionale radicalmente diverso da quello adottato in primo grado) laddove, per un verso, dà atto della piena prova documentale fornita da **SOCIETA'** circa l'acquisto dei beni per cui è causa in data successiva al Fallimento di A.A. (che pure li ha inventariati ed acquisiti all'attivo) e per altro verso assume - attraverso un'articolata ricostruzione della vicenda in termini simulatori - che **SOCIETA'** sarebbe un soggetto interposto rispetto all'acquisto di quei beni, in capo, però, non già al Fallimento che aveva spiegato la relativa domanda riconvenzionale, bensì al Fallimento della società di fatto, che come detto non è stato mai parte del giudizio e rispetto al quale non vi è stato alcun contraddittorio.

4. - Segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio.

**P.Q.M.**

Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 ottobre 2023.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2023